

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO – DEFREMM S.p.A

1. Ambito di applicazione

1.1 Le presenti Condizioni Generali di Acquisto (di seguito le “**Condizioni Generali**”) si applicano a tutte le forniture di Beni e/o Servizi effettuate dal Fornitore a favore di DEFREMM in esecuzione degli Ordini di Acquisto emessi da DEFREMM. Salvo espressa deroga scritta contenuta in singoli Ordini di Acquisto o accordi specifici, le presenti Condizioni Generali costituiscono la base giuridica di ogni rapporto contrattuale tra DEFREMM e il Fornitore.

1.2 Qualsiasi modifica o aggiunta alle presenti Condizioni Generali sarà valida soltanto nel caso di specifica accettazione scritta da parte di DEFREMM.

1.3. DEFREMM si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le presenti CGV, pubblicandone una nuova versione nel sito web. Ogni modifica sarà efficace a partire dal decimo giorno successivo alla pubblicazione nel sito.

2. Clausola di prevalenza e validità delle presenti Condizioni Generali

2.1 Salvo diversa pattuizione espressa per iscritto tra le Parti, le presenti Condizioni Generali prevarranno su eventuali condizioni generali o particolari di vendita del Fornitore, comunque rese note o conoscibili. Eventuali condizioni generali del Fornitore non saranno vincolanti tra le Parti salvo espressa accettazione scritta di DEFREMM.

2.2 In caso di conflitto tra le presenti Condizioni Generali e i singoli Ordini di Acquisto, prevarranno le Condizioni Generali, salvo espressa deroga scritta contenuta negli Ordini di Acquisto e sottoscritta da entrambe le Parti.

2.3 Le presenti Condizioni Generali sono sottoposte alla regola del “*pro tempore* vigenti”. Da ciò consegue che l’aggiornamento delle stesse potrà essere effettuato mediante nuovo contratto o anche mediante pubblicazione del documento o di altro sostitutivo all’interno del sito internet di DEFREMM e nei luoghi di pubblicazione.

3. Definizioni

3.1 Nelle presenti Condizioni Generali i seguenti termini hanno il significato di seguito indicato:

- Con “**Fornitore**” deve intendersi il fornitore di Beni o Servizi che approva e accetta le presenti Condizioni Generali apponendo la propria firma in calce alle stesse.
- Con “**DEFREMM**” deve intendersi DEFREMM S.p.A., con sede legale in Via Goito, 6 – 23900 Lecco (LC), Italia.
- Con “**Informazioni Riservate**” s’intendono, congiuntamente, (i) le Specifiche Tecniche, (ii) qualsiasi altra informazione, commerciale o di altra natura, relativa a DEFREMM, ai suoi materiali, prodotti, processi, servizi ed attività, fornita, in qualsiasi forma, da e/o per conto di DEFREMM al Fornitore e/o di cui il Fornitore sia venuto a conoscenza in connessione con l’esecuzione dei Contratti, (iii) i Risultati e (iv) qualsiasi nota, studio

DEFREMM S.p.A.

Headquarter and Production Via Goito, 6 - 23900 Lecco LC **Logistics** Via Tagliamento, 42 - 23900 Lecco LC

P.IVA/ C.F.00814480133 | +39 0341 251410 | +39 0341 251411 | info@defremm.it | defremm.it

od altro documento preparato dal Fornitore che contenga o comunque rifletta le Specifiche Tecniche, le informazioni di cui al punto (ii) ed i Risultati.

- Con **"Beni" o "Prodotti"** devono intendersi i beni materiali o immateriali venduti dal Fornitore a DEFREMM come espressamente indicato negli Ordini di Acquisto o nei Contratti.
- Con **"Contratti"** devono intendersi gli specifici contratti di volta in volta conclusi tra DEFREMM e il Fornitore con l'accettazione di un Ordine di Acquisto da parte del Fornitore ai sensi dell'Art. 4.2 oppure con l'emissione di un Ordine di Acquisto che faccia seguito ad una Proposta Contrattuale del Fornitore ai sensi dell'Art. 4.3.
- Con **"Proposte Contrattuali"** deve intendersi ogni proposta di vendita di Beni o di svolgimento di Servizi sottoposta per iscritto dal Fornitore a DEFREMM.
- Con **"Servizi"** devono intendersi le prestazioni d'opera e/o le prestazioni intellettuali erogate dal Fornitore a DEFREMM ai sensi dei Contratti.
- Con **"Specifiche Tecniche"** deve intendersi qualunque tipo di specifiche tecniche, funzionali o di qualità relative ai Beni o alle modalità di realizzazione dei Servizi, inclusi, a titolo esemplificativo, disegni, modelli, campioni, prototipi, filmati, fotografie, renderings, specifiche di collaudo e specifiche di lavorazione, di volta in volta comunicate per iscritto da DEFREMM al Fornitore o confermate per iscritto da DEFREMM.
- Con **"Ordini di Acquisto"** devono intendersi le richieste di acquisto di Beni o di fornitura di Servizi emessi da DEFREMM nei confronti del Fornitore ed aventi i requisiti di forma e contenuto di cui all'art. 4.1.
- Con **"Risultati"** devono intendersi tutti i risultati dell'attività creativa e inventiva ideati, realizzati o sviluppati dal Fornitore in esecuzione o quale risultato dei Servizi, ivi inclusi progetti, invenzioni, dati, risultati, informazioni, metodi, specifiche, know-how, software, immagini fotografiche o filmate, prodotti o stampi.
- Con **"Parti"** devono intendersi congiuntamente DEFREMM e il Fornitore.
- Con **"Sede operativa"** deve intendersi la sede di DEFREMM: Via Goito, 6 – 23900 Lecco (LC), Italia.
- Con **"Cliente finale"** si intende il Cliente di DEFREMM.

3.2 Resta inteso che

- a) ogni riferimento ad un Articolo include anche i suoi Comma e Sotto-Comma, ecc.;
- b) ogni riferimento al Contratto o altro documento richiamato comprende anche i suoi Allegati e le sue successive modifiche e integrazioni;
- c) le intestazioni degli Articoli non vincolano la relativa interpretazione.

4. Emissione degli Ordini di Acquisto

4.1 Gli Ordini di Acquisto dovranno essere emessi in forma scritta e dovranno contenere almeno l'indicazione dei Beni e/o Servizi, delle quantità, dei termini di consegna, dei prezzi e delle modalità di pagamento, nonché delle eventuali Specifiche Tecniche applicabili.

4.2 Gli Ordini di Acquisto diverranno vincolanti per le Parti una volta accettati dal Fornitore mediante comunicazione scritta entro il termine indicato nell'Ordine di Acquisto ovvero, in mancanza, entro cinque (5) giorni dal ricevimento. L'Ordine di Acquisto si considererà altresì accettato qualora il Fornitore non invii comunicazione scritta di rifiuto entro il medesimo termine ovvero dia inizio all'esecuzione della fornitura. DEFREMM si riserva il diritto di revocare gli Ordini di Acquisto finché il Fornitore non li abbia accettati.

DEFREMM S.p.A.

Headquarter and Production Via Goito, 6 - 23900 Lecco LC **Logistics** Via Tagliamento, 42 - 23900 Lecco LC

P.IVA/ C.F.00814480133 | +39 0341 251410 | +39 0341 251411 | info@defremm.it | defremm.it



DEFREMM
COLD FORMING EXPERT



4.3 Qualora un Ordine di Acquisto venga emesso a seguito di una Proposta Contrattuale del Fornitore, lo stesso diverrà vincolante per le Parti al momento dell'invio al Fornitore, a condizione che faccia espresso riferimento a tale Proposta.

4.4 Ai fini delle presenti Condizioni Generali, sono considerate in forma scritta le comunicazioni scambiate tra le Parti tramite lettera, PEC, posta elettronica o altra corrispondenza commerciale scritta.

4.5 La fornitura dei Beni e/o Servizi è disciplinata dalle Condizioni Generali, dalle Specifiche Tecniche, dagli Ordini di Acquisto e dalle eventuali Proposte Contrattuali. In caso di conflitto, prevarrà il seguente ordine gerarchico: (i) Condizioni Generali; (ii) Specifiche Tecniche; (iii) Ordini di Acquisto; (iv) Proposte Contrattuali.

4.6 Le presenti Condizioni Generali non comportano alcun impegno per DEFREMM di emettere un numero minimo di Ordini di Acquisto.

4.7 DEFREMM avrà diritto di recedere dai Contratti come di seguito specificato:

(a) per giusta causa e con effetto immediato, anche in deroga all'art. 1373, 1° comma, del Codice Civile, mediante comunicazione scritta al Fornitore, qualora ricorra una delle seguenti circostanze: (i) sia venuta meno l'idoneità tecnica del Fornitore ad effettuare regolarmente la fornitura di Beni o Servizi; (ii) il Fornitore si trovi in uno stato di difficoltà economica tale da porre in pericolo l'effettuazione regolare della fornitura di Beni o Servizi; (iii) nei confronti del Fornitore risultino promosse azioni legali per il recupero dei crediti o procedure esecutive; (iv) il Fornitore versi in stato di insolvenza o sia stato ammesso ad una qualunque procedura concorsuale, di liquidazione o di concordato con i creditori. In tali ipotesi, tutti i crediti di DEFREMM nei confronti del Fornitore si intenderanno immediatamente esigibili.

(b) in via ordinaria, DEFREMM avrà altresì diritto di recedere dai Contratti in qualsiasi momento e senza obbligo di motivazione, mediante comunicazione scritta al Fornitore con un preavviso di almeno trenta (30) giorni.

In ogni caso di recesso ai sensi del presente articolo, DEFREMM sarà tenuta a corrispondere al Fornitore unicamente il corrispettivo relativo ai Beni già consegnati e/o ai Servizi già eseguiti alla data di efficacia del recesso, purché conformi alle previsioni delle Condizioni Generali, degli Ordini di Acquisto e delle Specifiche Tecniche, restando escluso qualsiasi ulteriore indennizzo, risarcimento o compenso a favore del Fornitore.

4.8 Nel caso un Ordine di Acquisto preveda lo svolgimento di Servizi strutturati per fasi successive, sarà rimesso alla discrezione di DEFREMM decidere, al termine di ogni fase, se procedere con le fasi successive. Il Fornitore svolgerà le fasi successive solo a seguito di autorizzazione scritta di DEFREMM.

4.9 Nessuna esclusiva viene riconosciuta al Fornitore.

5. Modifiche della fornitura e variazione d'ordine

5.1 DEFREMM potrà richiedere modifiche alla qualità, quantità, caratteristiche e/o forma dei Beni e Servizi durante l'esecuzione della fornitura. Nel caso in cui tali modifiche incidano su tempi e costi, il Fornitore avrà diritto ad un equo adeguamento del corrispettivo e/o del termine di consegna, previa accettazione scritta di DEFREMM. Non sono ammesse modifiche ai disegni e/o alle Specifiche Tecniche da parte del Fornitore senza preventiva autorizzazione scritta di DEFREMM.

5.2 È fatto espresso divieto al Fornitore di apportare qualsivoglia modifica ai Beni forniti o ai materiali/componenti utilizzati nella produzione degli stessi senza la preventiva comunicazione e il previo consenso scritto di DEFREMM.

DEFREMM S.p.A.

Headquarter and Production Via Goito, 6 - 23900 Lecco LC **Logistics** Via Tagliamento, 42 - 23900 Lecco LC

P.IVA/ C.F.00814480133 | +39 0341 251410 | +39 0341 251411 | info@defremm.it | defremm.it



5.3 In caso di variazione di cui al precedente art. 5.2, il Fornitore dovrà inviare tempestivamente ogni documento tecnico a supporto per consentire a DEFREMM ogni valutazione e, se del caso, l'annullamento dell'Ordine di Acquisto.

6. Materiale in conto lavorazione e attrezzature

6.1 Qualora il materiale sia fornito da DEFREMM o per suo conto, il Fornitore ha l'obbligo di verificarne la conformità alle disposizioni qualitative indicate da DEFREMM e di comunicare tempestivamente eventuali difformità riscontrate.

6.2 Resta inteso che DEFREMM rimane l'esclusiva proprietaria dei materiali forniti in conto lavoro, salvo che sia stato concordato diversamente per iscritto dalle Parti.

6.3 Le attrezzature fornite da DEFREMM dovranno essere custodite dal Fornitore con la massima diligenza. Il Fornitore risponderà del perimento, furto, rottura o qualsivoglia danno arrecato alle stesse e dovrà informare immediatamente DEFREMM di ogni evento occorso.

6.4 Il Fornitore si obbliga a: (a) dichiarare l'altruità della proprietà a terzi; (b) non spostare le attrezzature senza autorizzazione scritta di DEFREMM; (c) non modificare o alterare le attrezzature; (d) provvedere all'ordinaria manutenzione; (e) riconsegnarle a richiesta di DEFREMM nello stato in cui sono state consegnate, salva la normale usura.

7. Documentazione tecnica

7.1 Il Fornitore dovrà consegnare a DEFREMM la documentazione tecnica richiesta dalla natura dei Beni o Servizi, unitamente al materiale o nei tempi concordati. Il Fornitore dovrà garantire la corretta gestione della documentazione tecnica fornita da DEFREMM o di propria proprietà.

8. Spedizione

8.1 Il Fornitore dovrà comunicare a DEFREMM, con congruo anticipo rispetto alla spedizione, il dettaglio dei colli con indicazione del numero e data dell'Ordine di Acquisto, codice, qualità, quantità e peso dei Beni. Ogni partita di materiale dovrà essere accompagnata da un documento di trasporto riferito ad un singolo Ordine di Acquisto.

8.2 I termini di consegna indicati nell'Ordine di Acquisto sono essenziali e vincolanti per il Fornitore. Salvo diversa indicazione nell'Ordine di Acquisto, la consegna dei Beni e le prestazioni di Servizi dovranno essere eseguite presso la sede operativa di DEFREMM. Non sono ammesse consegne anticipate o parziali non autorizzate per iscritto. DEFREMM ha facoltà di rifiutare Beni o Servizi pervenuti prima del termine pattuito.

8.3 Il Fornitore deve garantire che la quantità di Beni consegnata corrisponda a quanto indicato negli Ordini di Acquisto. DEFREMM potrà richiedere il ritiro dei quantitativi eccedenti a spese e rischio del Fornitore.

8.4 In caso di ritardo nella consegna dei Beni o nell'esecuzione dei Servizi, DEFREMM avrà diritto di:

- (i) fissare al Fornitore un termine ulteriore per consegnare i Beni o eseguire i Servizi;
- (ii) in caso di ritardi superiori a quindici (15) giorni, risolvere in tutto o in parte l'Ordine di Acquisto mediante comunicazione scritta ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, salvo il risarcimento dei danni. In tal caso nulla sarà dovuto al Fornitore, ad eccezione del pagamento dei Beni e/o Servizi accettati da DEFREMM.

DEFREMM S.p.A.

Headquarter and Production Via Goito, 6 - 23900 Lecco LC **Logistics** Via Tagliamento, 42 - 23900 Lecco LC

P.IVA/ C.F.00814480133 | +39 0341 251410 | +39 0341 251411 | info@defremm.it | defremm.it

8.5 In aggiunta, in caso di ritardata, mancata o difforme consegna non dovuta a forza maggiore, DEFREMM potrà: (a) sospendere i pagamenti dovuti al Fornitore; (b) applicare una penale pari al 5% (cinque per cento) del corrispettivo pattuito per ogni giorno di ritardo a partire dal sesto giorno lavorativo, fino ad un massimo del 20% (venti per cento) del valore dei Beni o Servizi, fatto salvo il maggior danno.

8.6 I rimedi previsti dal presente articolo sono aggiuntivi e non sostitutivi rispetto agli altri rimedi previsti dalla legge applicabile.

8.7 DEFREMM avrà diritto, con congruo preavviso, di effettuare accessi presso le sedi del Fornitore per verificare il regolare adempimento delle previsioni contrattuali.

9. Forza maggiore

9.1 Non costituirà inadempimento la mancata esecuzione delle obbligazioni di una Parte impedita da circostanze al di fuori del proprio controllo (quali, a titolo esemplificativo, pandemie, guerre, calamità naturali, scioperi generali, embargo, ordini dell'Autorità). In tali casi il Fornitore dovrà informare immediatamente DEFREMM indicando la durata prevista della sospensione. Qualora l'evento determini un ritardo superiore a sessanta (60) giorni, DEFREMM avrà diritto di risolvere l'Ordine di Acquisto.

9.2 Non saranno considerati eventi di forza maggiore i ritardi o inadempimenti dei sub-fornitori del Fornitore.

9.3 Il Fornitore darà esecuzione ai Contratti in totale autonomia gestionale e organizzativa. Le Condizioni Generali e gli Ordini di Acquisto non daranno luogo a rapporti associativi né attribuiranno al Fornitore alcun potere di rappresentanza di DEFREMM.

10. Prezzi, pagamenti e fatturazione

10.1 Il prezzo per i Beni e/o Servizi sarà indicato negli Ordini di Acquisto o in separati accordi scritti tra le Parti. I prezzi indicati negli Ordini di Acquisto accettati saranno fissi e non soggetti a revisioni. Salvo diverso accordo scritto, il prezzo si intende al netto di IVA.

10.2 Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, il prezzo è comprensivo dei costi di trasporto, assicurativi e di imballaggio, che restano a carico esclusivo del Fornitore.

10.3 Salvo diverso accordo, i prezzi si intendono DDP/DAP (Incoterms 2020) magazzino DEFREMM indicato nell'Ordine di Acquisto.

10.4 Termini e modalità di pagamento saranno indicati negli Ordini di Acquisto o in separati accordi scritti. In mancanza, il pagamento avverrà tramite bonifico bancario entro sessanta (60) giorni dalla fine del mese di ricevimento della fattura, condizionato alla consegna dei Beni.

10.5 DEFREMM potrà sospendere o ritardare i pagamenti in caso di inadempimenti rilevanti e correlati del Fornitore rispetto alle previsioni delle presenti Condizioni Generali.

10.6 Le fatture dovranno essere inviate a DEFREMM entro i termini di legge e dovranno riportare il numero dell'Ordine di Acquisto di riferimento. Non potrà essere emessa fattura prima dell'effettiva consegna dei Beni, salvo espressa deroga scritta.

DEFREMM S.p.A.

Headquarter and Production Via Goito, 6 - 23900 Lecco LC **Logistics** Via Tagliamento, 42 - 23900 Lecco LC
P.IVA/ C.F.00814480133 | +39 0341 251410 | +39 0341 251411 | info@defremm.it | defremm.it



11. Garanzie di qualità

11.1 Salvo quanto diversamente previsto dagli Ordini di Acquisto, il Fornitore garantisce l' idoneità all'uso dei Beni forniti per un periodo minimo di dodici (12) mesi dalla consegna. La consegna dei Beni non implica accettazione della fornitura.

11.2 Il Fornitore garantisce che i Beni saranno:

- (a) conformi alla normativa applicabile e agli standard di sicurezza;
- (b) conformi alle previsioni delle Condizioni Generali, degli Ordini di Acquisto e delle Specifiche Tecniche;
- (c) privi di difetti di progettazione, produzione o conservazione;
- (d) compatibili con eventuali parti da assemblare secondo le Specifiche Tecniche;
- (e) idonei all'uso cui sono destinati o ai diversi usi comunicati da DEFREMM al Fornitore.

11.3 DEFREMM non avrà alcun obbligo di ispezionare i Beni al momento della consegna. I vizi apparenti dovranno essere contestati al momento della presa in consegna e sanati dal Fornitore entro sette (7) giorni. I vizi occulti dovranno essere denunciati entro quindici (15) giorni dalla scoperta.

11.4 In caso di non conformità dei Beni, DEFREMM avrà diritto di:

- (a) sospendere i pagamenti relativi ai Beni non conformi;
- (b) chiedere la sostituzione dei Beni non conformi e/o la riduzione del prezzo;
- (c) richiedere il rimborso mediante fatturazione diretta.

11.5 Nel caso i Beni si rivelassero difettosi o pericolosi, il Fornitore si impegna a cooperare con eventuali campagne di richiamo e a rimborsare a DEFREMM i relativi costi. Il Fornitore è responsabile dei danni da difetto del prodotto e dovrà stipulare idonea polizza assicurativa per responsabilità civile da prodotto.

11.6 Le garanzie e i rimedi del presente articolo sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla legge.

12. Quantità e qualità

12.1 Qualora i quantitativi di Beni consegnati non risultassero conformi a quanto pattuito, DEFREMM potrà: (a) accettare i quantitativi effettivamente consegnati; (b) chiedere il ritiro dei quantitativi eccedenti a spese del Fornitore; (c) richiedere l'invio immediato dei quantitativi mancanti.

12.2 Il Fornitore garantisce che i Beni e i Servizi saranno esenti da difetti e conformi alle Specifiche Tecniche, agli Ordini di Acquisto e ai Contratti. Su richiesta di DEFREMM, il Fornitore dovrà provvedere a riparare o sostituire i Beni difettosi o a rendere il Servizio in maniera conforme, entro il termine ragionevole fissato da DEFREMM.

12.3 Il Fornitore terrà indenne DEFREMM da ogni danno, azione o pretesa di terzi derivante dall'uso di Beni non conformi forniti dal Fornitore.

12.4 Il Fornitore si impegna ad adottare e mantenere adeguate pratiche di gestione ambientale, preferibilmente conformi alla norma ISO 14001 o equivalente, garantendo il rispetto delle normative applicabili. Dovrà inoltre promuovere la sensibilizzazione del personale e pianificare azioni volte alla riduzione degli impatti ambientali, inclusi il contenimento dei consumi energetici e l'uso efficiente delle risorse.

DEFREMM S.p.A.

Headquarter and Production Via Goito, 6 - 23900 Lecco LC **Logistics** Via Tagliamento, 42 - 23900 Lecco LC

P.IVA/ C.F.00814480133 | +39 0341 251410 | +39 0341 251411 | info@defremm.it | defremm.it



DEFREMM
COLD FORMING EXPERT



13. Requisiti di qualità

13.1 Il presente articolo disciplina i requisiti di qualità applicabili alla fornitura di Beni e/o Servizi da parte del Fornitore a favore di DEFREMM, come meglio specificato nell'Allegato A ("**P8.17 – Requisiti Generali di Qualità DEFREMM**") alle presenti Condizioni Generali di Acquisto, che costituisce parte integrante e sostanziale delle medesime. In caso di conflitto tra le disposizioni del presente articolo e quelle dell'Allegato A, prevarranno le disposizioni delle presenti Condizioni Generali. Il Fornitore è tenuto a prendere visione dell'Allegato A e a conformarsi integralmente ai requisiti ivi contenuti.

13.2 Il Fornitore deve applicare come minimo i requisiti della norma ISO 9001 per i Beni e/o Servizi forniti a DEFREMM. Il Fornitore dovrà mantenere in vigore, per tutta la durata del rapporto di fornitura, un sistema di gestione della qualità conforme alla norma ISO 9001, nella sua edizione più recente, e dovrà fornire a DEFREMM, su richiesta, evidenza della relativa certificazione.

13.3 Qualora l'Ordine di Acquisto o il Contratto riporti la dicitura "Requisiti applicabili: AS/EN 9100 o AS/EN 9120", il Fornitore dovrà applicare integralmente i requisiti della norma AS/EN 9100 o AS/EN 9120, a seconda dei casi, per i Beni e/o Servizi forniti a DEFREMM. In tali ipotesi, tutti i requisiti di cui al presente articolo 18 si intendono integrati con le previsioni delle suddette norme e il Fornitore dovrà fornire a DEFREMM, su richiesta, evidenza della relativa certificazione.

13.4 Il Fornitore deve garantire che la totalità delle forniture e/o dei Servizi siano conformi in ogni parte alle Specifiche Tecniche, ai disegni e all'Ordine di Acquisto a cui si riferiscono e che siano state verificate e sottoposte alle prove e collaudi in accordo con la documentazione applicabile. Nessun Bene o Servizio potrà essere consegnato o reso senza che siano state completate con esito positivo tutte le verifiche, prove e collaudi previsti.

13.5 Per tutta la durata dell'Ordine di Acquisto e/o del Contratto, il Fornitore deve garantire il livello di qualità richiesto nei requisiti particolari e per il quale è stato riconosciuto e qualificato da DEFREMM. Qualsiasi deterioramento del livello di qualità dovrà essere immediatamente comunicato a DEFREMM.

13.6 DEFREMM effettua il controllo e monitoraggio delle prestazioni dei fornitori attraverso indicatori di servizio e qualità. Il Fornitore si impegna a collaborare con DEFREMM ai fini della raccolta dei dati necessari alla valutazione delle prestazioni e a porre in essere le azioni di miglioramento eventualmente richieste da DEFREMM a seguito di tale valutazione.

13.7 Tutti i processi speciali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: trattamenti galvanici, trattamenti termici, saldatura, verniciatura, rivestimenti superficiali e ogni altro processo il cui risultato non possa essere interamente verificato mediante successiva ispezione o prova del prodotto) utilizzati dal Fornitore devono essere qualificati e validati in conformità alle norme e specifiche applicabili. La qualificazione deve estendersi al personale addetto, che dovrà possedere le competenze e le certificazioni richieste dalle norme di riferimento. Il Fornitore dovrà fornire a DEFREMM, su richiesta, evidenza documentale della qualificazione dei processi speciali e del personale.

13.8 Tutti i Beni spediti a DEFREMM devono essere adeguatamente preservati, imballati e spediti in accordo ai requisiti dell'Ordine di Acquisto e/o del Contratto o, quando non specificato, secondo le migliori regole dell'arte e le migliori prassi industriali, in modo da garantire l'integrità e la conformità dei Beni al momento della consegna.

DEFREMM S.p.A.

Headquarter and Production Via Goito, 6 - 23900 Lecco LC **Logistics** Via Tagliamento, 42 - 23900 Lecco LC

P.IVA/ C.F.00814480133 | +39 0341 251410 | +39 0341 251411 | info@defremm.it | defremm.it



13.9 La materia prima deve essere accompagnata da un Certificato di Conformità 3.1 conforme alla norma ISO 10204 e deve essere presente l'indicazione del lotto del materiale (colata). Il Fornitore dovrà garantire la corrispondenza tra il certificato e il materiale effettivamente consegnato e dovrà conservare copia della documentazione relativa ai certificati per il periodo di cui al successivo art. 13.16.

13.10 Per i materiali soggetti a scadenza (a titolo esemplificativo: olii, solventi, adesivi, sigillanti, resine e ogni altro materiale con vita utile limitata) deve essere garantito almeno i 3/4 (tre quarti) di vita residua al momento della consegna a DEFREMM. I Beni devono riportare sull'imballo, come applicabile: trattamento applicato, batch/numero di lotto, numero di serie, data di assemblaggio, data di scadenza.

13.11 Il Fornitore deve garantire di aver messo in atto tutte le misure e le azioni necessarie per prevenire l'uso di parti contraffatte nella fornitura di Beni a DEFREMM. In particolare, il Fornitore deve garantire la rintracciabilità di parti e componenti ai loro produttori originali o autorizzati. Il Fornitore dovrà implementare procedure documentate per il controllo dell'approvvigionamento di parti e componenti, inclusa la verifica dell'autenticità e della provenienza dei materiali, e dovrà notificare immediatamente a DEFREMM qualsiasi sospetto di utilizzo o ricezione di parti contraffatte.

13.12 Il Fornitore deve garantire la corretta gestione, conservazione e controllo della documentazione tecnica, sia quella fornita da DEFREMM sia quella di proprietà del Fornitore. Il Fornitore dovrà assicurare che la documentazione tecnica utilizzata per la produzione e il controllo dei Beni sia sempre aggiornata all'ultima revisione applicabile e che le revisioni superate siano prontamente ritirate dall'uso.

13.13 La fornitura deve essere realizzata nella configurazione richiesta dall'Ordine di Acquisto o dalle modifiche successivamente comunicate da DEFREMM. Ogni cambiamento ai processi, prodotti o servizi, incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo il cambio di subfornitori, di stabilimento produttivo, di materie prime, di metodi di lavorazione, di attrezzature critiche o di processi speciali, dovrà essere preventivamente notificato per iscritto a DEFREMM e approvato dalla stessa prima della sua implementazione. Il Fornitore non potrà procedere ad alcuna modifica senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione scritta di DEFREMM. La notifica dovrà contenere una descrizione dettagliata della modifica proposta, le motivazioni, l'analisi dell'impatto sulla qualità e sulla conformità del prodotto e le tempistiche previste per l'implementazione.

13.14 È richiesta completa rintracciabilità della fornitura: dal prodotto finito, alla ricezione del materiale/componente, attraverso tutta la documentazione produttiva. Il Fornitore dovrà implementare e mantenere un sistema di tracciabilità che consenta di risalire, per ciascun Bene consegnato, ai lotti di materia prima utilizzati, ai processi di lavorazione eseguiti, ai controlli effettuati, al personale coinvolto e ai subfornitori eventualmente impiegati.

13.15 Ove richiesto dall'Ordine di Acquisto, dalle Specifiche Tecniche o dalla normativa applicabile, il Fornitore dovrà eseguire la First Article Inspection (FAI) in conformità alla norma AS/EN 9102 o ad altra norma specificata da DEFREMM. Il rapporto di FAI dovrà essere sottoposto a DEFREMM per approvazione prima dell'avvio della produzione in serie. La FAI dovrà essere ripetuta in caso di modifiche significative al processo produttivo, al materiale, all'attrezzatura, al sito di produzione o in caso di interruzione della produzione per un periodo superiore a quello indicato da DEFREMM o, in mancanza, superiore a ventiquattro (24) mesi.

DEFREMM S.p.A.

Headquarter and Production Via Goito, 6 - 23900 Lecco LC **Logistics** Via Tagliamento, 42 - 23900 Lecco LC
P.IVA/ C.F.00814480133 | +39 0341 251410 | +39 0341 251411 | info@defremm.it | defremm.it



DEFREMM
COLD FORMING EXPERT



13.16 La documentazione relativa alla qualità, alla tracciabilità, ai controlli, alle prove, ai collaudi, ai certificati dei materiali, alle non conformità e alle azioni correttive dovrà essere conservata dal Fornitore per almeno 10 (dieci) anni dalla data di consegna dei Beni o di completamento dei Servizi, salvo diversamente indicato nell'Ordine di Acquisto, nel Contratto o nella normativa applicabile. Tale documentazione dovrà essere resa disponibile a DEFREMM in qualsiasi momento, su semplice richiesta.

13.17 DEFREMM si riserva il diritto di effettuare controlli, ispezioni e audit in ogni fase della fornitura, presso le sedi del Fornitore e dei suoi subfornitori. Il Fornitore deve assicurare il libero accesso ai rappresentanti di DEFREMM, alle Autorità di Sorveglianza sia Militari che Civili ed ai clienti di DEFREMM. Qualora DEFREMM decidesse di esercitare tale diritto, ne darà comunicazione formale al Fornitore, specificando l'eventuale partecipazione del cliente. Il Fornitore deve garantire l'accesso da parte di DEFREMM, dei suoi clienti e delle eventuali autorità preposte alle aree applicabili della propria struttura e alle informazioni documentate applicabili, a qualsiasi livello della catena di fornitura. L'esecuzione di ispezioni o audit da parte di DEFREMM non esonera il Fornitore dalla propria responsabilità in ordine alla conformità dei Beni e/o dei Servizi.

13.18 In caso di non conformità dei Beni e/o dei Servizi, il Fornitore dovrà, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 delle presenti Condizioni Generali, implementare tempestivamente azioni di contenimento, analisi delle cause radice (root cause analysis) e azioni correttive efficaci. DEFREMM potrà richiedere al Fornitore la compilazione e la trasmissione di un rapporto di analisi strutturato secondo la metodologia 8D (Eight Disciplines) o altra metodologia equivalente indicata da DEFREMM, entro i termini specificati nella comunicazione di non conformità. Ove richiesto dall'Ordine di Acquisto o dalle Specifiche Tecniche, il Fornitore dovrà predisporre e sottoporre a DEFREMM la documentazione PPAP (Production Part Approval Process) o documentazione equivalente, a supporto dell'approvazione del processo produttivo e della conformità dei Beni. Il Fornitore dovrà monitorare l'efficacia delle azioni correttive implementate e fornire a DEFREMM evidenza documentale dei risultati ottenuti.

13.19 Il Fornitore garantisce che tutto il suo personale coinvolto nella fornitura di Beni e/o Servizi a DEFREMM è consapevole del proprio contributo alla conformità della fornitura e alla sicurezza del prodotto, oltre all'importanza di avere un comportamento etico. Il Fornitore dovrà assicurare che il personale riceva adeguata formazione e addestramento in relazione ai requisiti di qualità applicabili.

13.20 Il Fornitore è tenuto a trasferire integralmente ai propri subfornitori, a qualsiasi livello della catena di fornitura, tutti i requisiti di qualità applicabili previsti dal presente articolo 13, dall'Allegato A, dagli Ordini di Acquisto, dalle Specifiche Tecniche e dalla normativa di riferimento, ivi inclusi i requisiti relativi alla prevenzione delle parti contraffatte, alla tracciabilità, alla conservazione dei record e al diritto di accesso e ispezione da parte di DEFREMM, dei suoi clienti e delle autorità competenti. Il Fornitore rimane in ogni caso unico ed esclusivo responsabile nei confronti di DEFREMM per la conformità dei Beni e/o dei Servizi forniti dai propri subfornitori.

14. Subfornitori

14.1 Il Fornitore potrà, sotto propria esclusiva responsabilità e previa autorizzazione scritta di DEFREMM, affidare in tutto o in parte la produzione dei Beni a soggetti terzi, garantendo il rispetto da parte di questi ultimi degli obblighi previsti nelle presenti Condizioni Generali e negli Ordini di Acquisto. Il Fornitore rimarrà

DEFREMM S.p.A.

Headquarter and Production Via Goito, 6 - 23900 Lecco LC **Logistics** Via Tagliamento, 42 - 23900 Lecco LC

P.IVA/ C.F.00814480133 | +39 0341 251410 | +39 0341 251411 | info@defremm.it | defremm.it



unico ed esclusivo responsabile nei confronti di DEFREMM per il corretto adempimento del rapporto contrattuale.

15. Proprietà intellettuale

15.1 I disegni, le specifiche e i documenti tecnici messi a disposizione da DEFREMM resteranno di esclusiva proprietà di quest'ultima e potranno essere utilizzati esclusivamente per l'esecuzione dell'Ordine di Acquisto. Il Fornitore dovrà restituirli al termine della fornitura. L'esecuzione del Contratto non costituisce cessione di diritti di proprietà industriale.

15.2 Il Fornitore dichiara e garantisce che i Beni e i Risultati non costituiscono violazione di diritti di proprietà intellettuale o industriale di terzi e che DEFREMM è pienamente legittimata a utilizzare, incorporare e commercializzare i Beni e i Risultati.

15.3 In caso di violazione delle garanzie di cui all'art. 15.2, anche accertata in via provvisoria, DEFREMM avrà diritto di risolvere i Contratti ai sensi dell'art. 1456 c.c. Il Fornitore si impegna a tenere manlevata DEFREMM da ogni conseguenza, facendosi carico di tutti i danni e costi, incluse le spese legali.

15.4 Né le presenti Condizioni Generali né i Contratti implicano alcun trasferimento o concessione in licenza al Fornitore dei diritti di proprietà intellettuale di DEFREMM.

16. Risarcimento e manleva

16.1 Il Fornitore si impegna a risarcire, tenere indenne e manlevata DEFREMM da ogni danno diretto, costo, spesa o responsabilità, ivi inclusi quelli derivanti da pretese di terzi, che siano conseguenza di inadempimenti del Fornitore ai sensi delle presenti Condizioni Generali e dei Contratti. Il Fornitore risponderà altresì dei danni indiretti esclusivamente in caso di dolo o colpa grave.

16.2 Il Fornitore risarcirà e terrà indenne DEFREMM da ogni responsabilità da prodotto derivante da difetti dei Beni.

17. Rischi e trasferimento della proprietà

17.1 I rischi di trasporto e spedizione dei Beni sono a carico del Fornitore, salvo diversa indicazione scritta. I rischi e la proprietà dei Beni si trasferiscono a DEFREMM all'atto della consegna presso la sede operativa o al destinatario indicato nell'Ordine di Acquisto.

18. Riservatezza

18.1 Il Fornitore riconosce che DEFREMM è proprietaria delle Informazioni Riservate e titolare dei relativi diritti di proprietà intellettuale.

18.2 Il Fornitore è tenuto a: (a) mantenere segrete le Informazioni Riservate e non rivelarle a terzi; (b) adottare tutte le misure ragionevolmente necessarie per prevenirne la divulgazione; (c) utilizzarle esclusivamente per l'esecuzione dei Contratti; (d) restituire o distruggere, al termine della fornitura o su richiesta di DEFREMM, tutti i documenti contenenti Informazioni Riservate; (e) imporre i medesimi obblighi a qualsiasi terzo cui le Informazioni Riservate debbano essere trasmesse nell'ambito dell'esecuzione dei Contratti.

DEFREMM S.p.A.

Headquarter and Production Via Goito, 6 - 23900 Lecco LC **Logistics** Via Tagliamento, 42 - 23900 Lecco LC

P.IVA/ C.F.00814480133 | +39 0341 251410 | +39 0341 251411 | info@defremm.it | defremm.it

18.3 L'obbligo di riservatezza si estende per tutta la durata del rapporto e per cinque (5) anni successivi alla sua conclusione. L'obbligo non opera per informazioni di dominio pubblico, già in possesso del Fornitore prima del Contratto, o la cui divulgazione sia imposta dall'Autorità.

18.4 La violazione dell'obbligo di riservatezza darà facoltà a DEFREMM di chiedere il risarcimento dei danni e, nei casi di particolare gravità, la risoluzione del Contratto.

19. Divieto di cessione

19.1 Il Fornitore non potrà cedere a terzi, neppure parzialmente, l'Ordine di Acquisto né i crediti da esso derivanti, senza il preventivo consenso scritto di DEFREMM.

20. Assicurazione

20.1 Il Fornitore si impegna a sottoscrivere e mantenere in vigore per tutta la durata del rapporto commerciale una adeguata polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dalla vendita dei Beni o dallo svolgimento dei Servizi. Su richiesta di DEFREMM, il Fornitore metterà a disposizione copia della polizza e del certificato di pagamento del premio.

21. Clausola risolutiva espressa

21.1 DEFREMM potrà risolvere i Contratti ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile mediante comunicazione scritta al Fornitore qualora il Fornitore:

- (a) sia inadempiente agli obblighi di riservatezza di cui all'art. 18;
- (b) sia sottoposto a qualsiasi forma di controllo da parte di un concorrente di DEFREMM;
- (c) sia inadempiente al divieto di cessione di cui all'art. 19;
- (d) ponga in essere condotte gravemente lesive della reputazione di DEFREMM;
- (e) commetta frode o grave negligenza nello svolgimento della fornitura;
- (f) versi in stato di insolvenza, liquidazione o sia assoggettato a procedura concorsuale.

21.2 La risoluzione avrà effetto solo per le forniture non ancora eseguite alla data della risoluzione.

22. Legge applicabile e foro competente

22.1 Le Condizioni Generali e i Contratti sono disciplinati dal diritto italiano. È esclusa l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di merci (Vienna 1980).

22.2 Ogni controversia tra le Parti sarà sottoposta alla giurisdizione esclusiva del Foro di Lecco.

23. Trattamento dati personali

23.1 Le Parti si impegnano a trattare i dati personali scambiati nell'ambito del rapporto di fornitura nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, assumendosene in proprio ogni connessa responsabilità.

DEFREMM S.p.A.

Headquarter and Production Via Goito, 6 - 23900 Lecco LC **Logistics** Via Tagliamento, 42 - 23900 Lecco LC
P.IVA/ C.F.00814480133 | +39 0341 251410 | +39 0341 251411 | info@defremm.it | defremm.it



24. Codice Etico e D.Lgs. 231/2001

24.1 Il Fornitore dichiara di conoscere il D.Lgs. 231/2001 e di impegnarsi ad astenersi da comportamenti che configurino le ipotesi di reato ivi previste. Il Fornitore dichiara altresì di aver preso visione del Codice Etico di DEFREMM e di impegnarsi a rispettarlo per tutta la durata del Contratto.

24.2 L'inosservanza del Codice Etico costituisce grave inadempimento e legittima DEFREMM a risolvere il Contratto con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

25. Disposizioni finali

25.1 Qualsiasi negozio stipulato tra DEFREMM e il Fornitore si considera concluso presso la sede di DEFREMM.

25.2 L'invalidità di una o più clausole delle presenti Condizioni Generali non determinerà l'invalidità delle clausole rimanenti.

25.3 L'eventuale tolleranza di una Parte rispetto a violazioni dell'altra non potrà essere interpretata come rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate.

25.4 Tutte le comunicazioni si intendono effettuate presso la sede legale delle Parti.

25.5 Il Fornitore non potrà cedere il presente contratto senza il previo consenso scritto di DEFREMM. DEFREMM potrà cedere il contratto, in tutto o in parte, anche senza il consenso del Fornitore.

25.6 L' allegato A: P8.17 – Requisiti Generali di Qualità DEFREMM costituisce parte integrante e sostanziale delle presenti Condizioni Generali.

Lecco, 24.06.2026


DEFREMM S.p.A.

Headquarter and Production Via Goito, 6 - 23900 Lecco LC **Logistics** Via Tagliamento, 42 - 23900 Lecco LC

P.IVA/ C.F.00814480133 | +39 0341 251410 | +39 0341 251411 | info@defremm.it | defremm.it



Allegato A: P8.17 – Requisiti Generali di Qualità DEFREMM

 <p>DEFREMM COLD FORMING EXPERT</p>	REQUISITI GENERALI DI QUALITA'	PROCEDURA P8.17	
		Rev. 0 del 19/02/2026	Pag. 3

I REQUISITI DI SEGUITO RIPORTATI SI APPLICANO A TUTTI GLI ORDINI D' ACQUISTO EMESSI DA DEFREMM

- Il fornitore deve applicare come minimo i requisiti della norma ISO 9001 per le parti / servizi forniti a DEFREMM.
- Il fornitore deve garantire che la totalità delle forniture e/o dei servizi siano conformi in ogni parte alle specifiche, disegni e all'ordine a cui si riferiscono e che siano state verificate e sottoposte alle prove e collaudi in accordo con la documentazione applicabile.
- Per tutta la durata dell'Ordine/Contratto, il fornitore deve garantire il livello di qualità richiesto nei requisiti particolari e per il quale è stato riconosciuto da DEFREMM.
- DEFREMM effettua il controllo e monitoraggio delle prestazioni dei fornitori attraverso indicatori di servizio e qualità.
- Tutti i processi speciali (trattamenti galvanici, termici, ecc.) utilizzati dal fornitore devono essere qualificati (compreso il personale).
- Tutti gli articoli spediti a DEFREMM devono essere preservati, imballati e spediti in accordo ai requisiti dell'Ordine/Contratto o, quando non specificato, secondo le migliori regole.

DEFREMM S.p.A.

Headquarter and Production Via Goito, 6 - 23900 Lecco LC **Logistics** Via Tagliamento, 42 - 23900 Lecco LC
P.IVA/ C.F.00814480133 | +39 0341 251410 | +39 0341 251411 | info@defremm.it | defremm.it



- La materia prima deve essere accompagnata da una Certificato di Conformità 3.1 conforme alla norma ISO 10204 e ci deve essere l'indicazione del lotto del materiale (colata).
- Per i materiali soggetti a scadenza (oli, solventi, ecc.) deve essere garantito almeno i $\frac{3}{4}$ di vita residua. Le parti devono riportare sull'imballo, come applicabile: cure date, batch / numero di lotto, numero di serie, data di assemblaggio, data di scadenza.

I REQUISITI DI SEGUITO RIPORTATI SI APPLICANO A TUTTI GLI ORDINI D'ACQUISTO EMESSI DA DEFREMM CON LA DICITURA: REQUISITI APPLICABILI: AS/EN 9100 O AS/EN 9120

- Il fornitore deve applicare i requisiti della norma AS/EN 9100 o AS/EN 9120 per le parti / servizi forniti a DEFREMM.
- DEFREMM si riserva il diritto di effettuare controlli in ogni fase della fornitura; il fornitore deve assicurare il libero accesso ai rappresentanti DEFREMM, alle Autorità di Sorveglianza sia Militari che Civili ed ai clienti DEFREMM. Qualora decidesse di esercitare tale diritto ne darà comunicazione formale specificando l'eventuale partecipazione del cliente.
- Il fornitore deve garantire di aver messo in atto tutte le azioni per prevenire l'uso di parti contraffatte, in particolare il fornitore deve garantire la rintracciabilità di parti e componenti ai loro produttori originali o autorizzati.
- Il fornitore deve garantire la gestione della documentazione tecnica fornita o di sua proprietà.
- La fornitura deve essere realizzata nella configurazione richiesta dall'Ordine o delle modifiche successivamente comunicate da DEFREMM. Ogni cambiamento ai processi, prodotti o servizi, incluso il cambio di subfornitori o di stabilimento dovrà essere preventivamente approvata da DEFREMM.
- È richiesta completa rintracciabilità della fornitura: dal prodotto finito, alla ricezione del materiale / componente, attraverso la documentazione produttiva. La documentazione dovrà essere conservata per almeno 10 anni (salvo diversamente indicato) e resa disponibile in qualsiasi momento a DEFREMM.

DEFREMM S.p.A.

Headquarter and Production Via Goito, 6 - 23900 Lecco LC **Logistics** Via Tagliamento, 42 - 23900 Lecco LC
P.IVA/ C.F.00814480133 | +39 0341 251410 | +39 0341 251411 | info@defremm.it | defremm.it



DEFREMM
COLD FORMING EXPERT



- La materia prima deve essere accompagnata dal certificato 3.1 conforme alla ISO 10204 e l'indicazione del lotto del materiale (colata).
- Il fornitore garantisce che tutto il suo personale è consapevole del loro contributo alla conformità della fornitura e alla sicurezza del prodotto oltre all'importanza di avere un comportamento etico.
- Il fornitore deve garantire l'accesso da parte di Defremm, dei suoi clienti e delle eventuali autorità preposte alle aree applicabili della loro struttura e alle loro informazioni documentate applicabili, a qualsiasi livello della catena di fornitura.

DEFREMM S.p.A.

Headquarter and Production Via Goito, 6 - 23900 Lecco LC **Logistics** Via Tagliamento, 42 - 23900 Lecco LC

P.IVA/ C.F.00814480133 | +39 0341 251410 | +39 0341 251411 | info@defremm.it | defremm.it

